



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n.87 dei 07/04 /2014 - 10/04/2014</b> <b>Udienza pubblica del 25/02/2014</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<p><b>Titolo:</b></p> <p>Impiego pubblico – Norme della Regione Sardegna - Disposizioni concernenti “cantieri comunali per l'occupazione” e “cantieri verdi” - Qualificazione di progetti speciali mirati alla realizzazione di competenze e di politiche regionali - Mancato rispetto del principio di coordinamento di finanza pubblica di cui all'art.9, comma 28, del d.l. n.78 del 2010 – Assimilazione dei progetti speciali alla fattispecie dei lavori socialmente utili, compresi nell'ambito di applicazione della norma statale di contingentamento - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica – Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriore censura.</p> <p><b>Testo:</b></p> <p>Viene dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, comma 3, e 119 Cost., l'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2013, n. 4 - sia nel testo originario, sia come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione autonoma Sardegna 23 aprile 2013, n. 9 - che esclude le assunzioni di personale a progetto da utilizzare nei "cantieri comunali per l'occupazione" e nei "cantieri verdi" dai limiti previsti dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010. Difatti, tale norma interposta - in base alla quale dal 2011 le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, costituisce un principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica», ritenuto applicabile anche alle Regioni a statuto speciale.</p>



<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>legge della Regione autonoma Sardegna 21/02/2013 n. 4 art. 2 nel testo originario e nel testo sostituito dalla legge della Regione autonoma Sardegna 23/04/2013 n. 9 art. 1</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b></p> <p>Costituzione art. 117 co. 3          Costituzione art. 119          Costituzione art. 81 co. 4</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b></p> <p>decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 9 co. 28          legge 30/07/2010 n. 122</p>
<p><b>Massima n. 2:</b></p>	<p><b>Titolo:</b></p> <p>Impiego pubblico – Norme della Regione Sardegna - Disposizioni concernenti “cantieri comunali per l'occupazione” e “cantieri verdi” - Progetti speciali mirati alla realizzazione di competenze e di politiche regionali per contrastare l'emergenza socio-sanitaria – Classificazione delle spese per i progetti quali spese di investimento e prevista utilizzazione di norme sulle assunzioni di progetto di cui all'art.1 della legge n.9 del 2013, già dichiarate illegittime – Elusione dei limiti di spesa invocati quali parametri interposti - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica – Illegittimità costituzionale in via consequenziale.</p> <p><b>Testo:</b></p> <p>Viene dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 2 agosto 2013, n. 21, impugnato in riferimento all'art. 117, comma 3, Cost., il quale ha stabilito che i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, finanziati con risorse regionali, sono a tutti gli effetti progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali volti a fronteggiare l'emergenza socio-economica, classificando le relative spese come spese di investimento. In tale maniera, la disposizione regionale censurata classifica come tali anche i costi delle risorse umane coinvolte nei progetti in esame, superando così il limite invalicabile di spesa evocato dal Governo a parametro interposto.</p>



<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>legge della Regione autonoma Sardegna 02/08/2013 n. 21 art. 3</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b></p> <p>Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 119</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b></p> <p>decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 9 co. 28 legge 30/07/2010 n. 122</p>
--------------	---

**Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo**

**Visto: Avv. Beatrice Fiandaca**

